

8739/99

LIMITE

PUBLIC 5

**TRASPARENZA**

---

Oggetto : ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO  
APRILE 1999

---

Il presente documento contiene:

- nell'**allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nell'aprile 1999. Tale estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico (**allegato II**). Esso cita anche gli eventuali voti contrari e le astensioni e le motivazioni di voto.

Va notato che fanno fede solo i processi verbali relativi all'adozione definitiva di atti legislativi. I relativi estratti, come pure le informazioni contenute negli allegati I e II del presente documento, sono accessibili al pubblico dal sito Internet "Eudor" (<http://www.eudor.com>; rubrica "Trasparenza delle attività legislative del Consiglio");

- nell'**allegato III** un estratto degli altri atti <sup>(1)</sup> adottati dal Consiglio nell'aprile 1999, eventualmente con la menzione dei risultati delle votazioni, delle motivazioni di voto e delle dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

---

(1) Esclusi gli atti di portata limitata quali decisioni di procedura, nomine, decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, decisioni di bilancio puntuali, ecc..

---

APRILE 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
<b>2172° Consiglio "Telecomunicazioni" del 22 aprile 1999</b>			
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria sulle malattie rare nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003)	PE-CONS 3602/99 + COR 1 (s)	41/99, 42/99	
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2001)	PE-CONS 3603/99	43/99, 44/99, 45/99	Voto contrario di NL
Direttiva del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali	6608/99 + COR 1 (p) + COR 1 REV 1 (en) + COR 2 (d) + COR 3 (s)		
Decisione del Consiglio concernente una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi	6238/99 + COR 1 (fi)	46/99	
Direttiva del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo	6749/99 + COR 1 (dk) + COR 2 (nl) + REV 1 (d)	47/99, 48/99	

APRILE 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri allo scopo di ridurre i dati da indicare	PE-CONS 3608/99 + COR 1 (p)	49/99, 50/99	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1998/1999, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole	7016/99		
Regolamenti del Consiglio			
a) regolamento recante modifica il regolamento (CEE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli	6422/99		
b) regolamento recante modifica il regolamento (CEE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi	6423/99		Astensione di UK
Regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (capitolo 27)	6985/99 + COR 1 (s)		
Regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (piattaforme di perforazione)	6987/99		

APRILE 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
<b>2173° Consiglio "Affari Generali" del 26 aprile 1999</b>			
Decisione del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale "Leonardo da Vinci"	7168/99 + COR 1 (f,nl,en,dk,gr,es,p,fi,s) + REV 1 (d,i)		
Decisione del Consiglio volta a istituire un'infrastruttura di informazione statistica comunitaria riguardante l'industria e i mercati dell'audiovisivo e dei settori connessi	5698/99 + COR 1 (d,s)		
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO <sub>2</sub> e di altri gas ad effetto serra nella Comunità	6788/99 + COR 1 (dk)		
Direttiva del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE	7295/99	51/99	
Direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti	7028/99 + COR 1 (f,gr) + COR 2 (d) + COR 3 (fi)	52/99, 53/99	

APRILE 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
<b>2174° Consiglio "Industria" del 29 aprile 1999</b>			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi	PE-CONS 3611/99		
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale	6787/99	54/99, 55/99, 56/99, 57/99	
Regolamento del Consiglio recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE	7084/99		
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura di talune sostanze pericolose in Austria e in Svezia	PE-CONS 3609/99		
Direttiva del Consiglio relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea	7382/99 + COR 1 (fi)	58/99, 59/99, 60/99, 61/99, 62/99	
Direttiva del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili	7370/99	63/99	

APRILE 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
Direttiva del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli	11408/1/98 REV 1	64/99, 65/99, 66/99, 67/99 68/99, 69/99, 70/99, 71/99	
Regolamento del Consiglio relativo all'immatricolazione e all'impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993)	6590/99 + COR 1 (dk) + COR 2		
Decisione del Consiglio relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (TEMPUS III) (2000-2006)	5315/99		
Direttiva del Consiglio che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni	13835/1/98 REV 1	72/99, 73/99, 74/99, 75/99, 76/99, 77/99	
Regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n° 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n° 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n° 1408/71 (modifiche varie 1998)	7179/99 + COR 1 (s) + COR 2 (f) + REV 1 (p)		

APRILE 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
Decisioni del Consiglio a) decisione che modifica la decisione 93/383/CEE relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine  b) decisione relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi  Regolamenti (CE) del Consiglio <ul style="list-style-type: none"> <li>• regolamento che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi</li> <li>• regolamento che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali</li> </ul>	10201/98 + COR 1 + COR 2 + COR 3  10203/98 + COR 1 (d) + COR 2  7513/99   7547/99	78/99           79/99, 80/99, 81/99, 82/99, 83/99, 84/99, 85/99, 86/99	

## **DICHIARAZIONE 41/99**

### **Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che, tra le priorità da affrontare nel futuro programma in materia di sanità pubblica, presteranno particolare attenzione alle malattie rare e alle malattie connesse con l'inquinamento, valutandone accuratamente le conseguenze finanziarie.

## **DICHIARAZIONE 42/99**

### **Dichiarazione della Commissione**

La Commissione si impegna a informare ogni anno il Parlamento europeo in merito alle decisioni adottate per l'applicazione del presente programma.

## **DICHIARAZIONE 43/99**

### **Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che, tra le priorità da affrontare nel futuro programma in materia di sanità pubblica, presteranno particolare attenzione alle malattie rare e alle malattie connesse con l'inquinamento, valutandone accuratamente le conseguenze finanziarie.

## **DICHIARAZIONE 44/99**

### **Dichiarazione della Commissione**

Nell'applicare gli aspetti relativi all'informazione del programma concernente le malattie connesse con l'inquinamento, la Commissione si sforzerà in via prioritaria di sostenere le iniziative volte ad associare le competenti autorità degli Stati membri e i professionisti interessati.

## **DICHIARAZIONE 45/99**

### **Dichiarazione della Commissione**

La Commissione si impegna a informare ogni anno il Parlamento europeo in merito alle decisioni adottate per l'applicazione del presente programma.

## **DICHIARAZIONE 46/99**

"La Commissione dichiara che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) continuerà ad essere applicato in modo flessibile tenendo conto delle circostanze che potrebbero causare un lieve ritardo nella comunicazione di uno Stato membro alla Commissione.

Il Consiglio prende atto di questa dichiarazione."

## **DICHIARAZIONE 47/99**

### **Direttiva**

"Le delegazioni belga e olandese dichiarano che per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria della presente direttiva è necessaria una forte politica comunitaria, con particolare riguardo all'attuazione della strategia di acidificazione e del programma europeo Auto Oil".

## **DICHIARAZIONE 48/99**

### **Articolo 10**

"Al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi della direttiva, gli Stati membri e la Commissione si impegnano ad incoraggiare e sostenere: la ricerca sugli effetti a lungo termine sulla salute dell'inquinamento da biossido di zolfo e ossidi di azoto; la ricerca sulle particelle, la loro composizione, l'origine e il meccanismo del loro trasporto nell'atmosfera e sugli effetti dell'esposizione prolungata alle particelle; la ricerca sull'epidemiologia e tossicologia del piombo e sui valori limite di deposizione del piombo; altre ricerche pertinenti, a seconda dei casi."

## **DICHIARAZIONE 49/99**

### **Dichiarazione del Consiglio**

Il Consiglio esaminerà la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri, con specifico riferimento alla nomenclatura dei prodotti, preservando il principio della nomenclatura unica e tenendo conto degli emendamenti del Parlamento europeo e dei risultati delle discussioni attualmente condotte dalla Commissione nel quadro dell'iniziativa SLIM.

## **DICHIARAZIONE 50/99**

### **Dichiarazione della Commissione**

Tenuto conto della relazione del Gruppo di lavoro sulla statistiche, approvata del Consiglio ECOFIN del 18 gennaio 1999, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine dell'anno, una relazione sul sistema Intrastat, nella quale si analizzeranno i risultati degli studi e dei lavori realizzati nell'ambito dell'iniziativa SLIM/Intrastat, con particolare riferimento alla qualità e agli oneri delle imprese, e in cui saranno illustrate le conseguenze per le attività nel quadro del programma Edicom. La Commissione proporrà tutte le modifiche che riterrà opportuno apportare al regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio.

## **DICHIARAZIONE 51/99**

"Il Consiglio e la Commissione convengono che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi nell'ambito della convenzione MARPOL affinché il Mare del Nord sia designato come zona di controllo delle emissioni di SO<sub>x</sub> in occasione della 43a sessione, nel 1999, del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'OMI e proporre se necessario altre zone sensibili nel quadro di un accordo globale nell'ambito della convenzione MARPOL sulle zone sensibili".

### **DICHIARAZIONE 52/99**

"Il Consiglio ritiene che il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 possa essere agevolato dall'applicazione di uno strumento comunitario sul compostaggio."

### **DICHIARAZIONE 53/99**

"La delegazione del Regno Unito non ritiene che sinora siano state apportate prove a sostegno del parere secondo cui l'obiettivo di aumentare il compostaggio può essere meglio conseguito con un'azione a livello comunitario".

### **DICHIARAZIONE 54/99**

"Rammentando la dichiarazione fatta all'atto dell'adozione del regolamento n. 1210/90, il Consiglio prende atto del fatto che, poiché non è stata prevista per l'agenzia alcuna disposizione specifica di carattere linguistico, si applica il regolamento del Consiglio n. 1, del 15 aprile 1958 (GU 17 del 6.10.1958), modificato dagli atti di adesione del 1972, 1979, 1985 e 1994".

### **DICHIARAZIONE 55/99**

"La delegazione francese approva le disposizioni del regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

Costata tuttavia che le disposizioni attualmente in vigore concernenti il regime linguistico dell'agenzia hanno condotto di fatto all'uso di una sola lingua, sia per quanto riguarda il lavoro interno dell'agenzia stessa che la divulgazione dei documenti destinati al pubblico. Deplora pertanto vivamente che il regolamento modificato non contenga alcuna disposizione sul regime linguistico dell'agenzia.

La Francia rammenta che tale regime deve essere conforme al regime comune applicabile alle istituzioni della Comunità, vale a dire quello del regolamento 1/58 del 15 aprile 1958, modificato.

In effetti essa ritiene che l'agenzia possa svolgere efficacemente il suo ruolo di informazione del pubblico sullo stato dell'ambiente soltanto se diffonde i corrispondenti documenti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'informazione è divulgata".

### **DICHIARAZIONE 56/99**

."Le delegazioni greca e spagnola dichiarano che in conformità della dichiarazione del Consiglio sul regime linguistico dell'agenzia europea dell'ambiente, tutte le pubblicazioni di interesse generale saranno tradotte nelle lingue ufficiali della Comunità."

### **DICHIARAZIONE 57/99**

"La delegazione danese rileva che il regolamento modificato non rende di per sé necessario un aumento del bilancio e ritiene che la futura dotazione di bilancio debba basarsi su una valutazione del programma di lavoro annuale dell'agenzia risultante dai compiti ad essa assegnati nel regolamento."

## DICHIARAZIONE 58/99

### Direttiva

"Le delegazioni danese, tedesca e olandese sono disposte ad appoggiare la presente direttiva, associandosi così alla maggioranza degli Stati membri, in considerazione della sua natura specifica che interessa la sicurezza dei passeggeri a bordo dei traghetti roll-on/roll off.

I servizi giuridici del Consiglio e della Commissione hanno assicurato al Consiglio che l'applicazione della presente direttiva alle navi battenti bandiera di un paese terzo non è in contrasto né con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare né con la convenzione SOLAS. Esse sollecitano tuttavia la Commissione a proporre una modifica se le navi battenti bandiera di uno Stato membro dovessero subire misure di ritorsione a causa della presente direttiva.

Le delegazioni danese, tedesca e olandese desiderano inoltre che sia messo agli atti che la presente direttiva non dovrebbe servire da precedente per l'applicazione alle navi battenti bandiera di un paese terzo di altre misure dell'UE in questo o qualsiasi altro segmento del mercato marittimo."

## DICHIARAZIONE 59/99

### Articolo 11, paragrafo 8 e articolo 16

"La Commissione e le delegazioni degli Stati membri dichiarano che, nel fissare per il Comitato di cui all'articolo 16, le norme procedurali concernenti i termini, si terrà debitamente conto dell'esigenza di adottare tempestivamente le decisioni di cui all'articolo 11, paragrafo 8".

## **DICHIARAZIONE 60/99**

### **Articolo 19, paragrafo 1**

"Tutte le delegazioni dichiarano che cercheranno di prevedere l'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva ben prima dello scadere del termine previsto all'articolo 19, paragrafo 1."

## **DICHIARAZIONE 61/99**

### **Articolo 20, paragrafo 1**

"Il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione ritengono che, con l'adozione della presente direttiva, unitamente al regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll off (traghetto ro-ro)<sup>(2)</sup> e alla direttiva del Consiglio 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità<sup>(3)</sup> siano state pienamente soddisfatte tutte le richieste di proposte e decisioni del Consiglio avanzate dal medesimo nella parte II della sua risoluzione del 22 dicembre 1994 sulla sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll off<sup>(4)</sup>."

---

(2) GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14.

(3) GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.

(4) GU C 379 del 31.12.1994, pag. 8.

## DICHIARAZIONE 62/99

### Articolo 20

"Il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione convengono che, nel procedere alla valutazione dell'attuazione della presente direttiva di cui all'articolo 20, si proceda anche ad una valutazione globale dei progressi compiuti nel settore della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll off e delle unità veloci da passeggeri risultanti dall'attuazione delle suddette misure comunitarie adottate per soddisfare le richieste avanzate nella risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994."

## DICHIARAZIONE 63/99

### Allegato V

"Nel quadro della prossima revisione dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e del regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID), gli Stati membri e la Commissione si impegnano a proporre quanto prima i moduli da seguire per la valutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, conformemente almeno alla tabella seguente:

<i>Categorie di attrezzature a pressione trasportabili</i>	<i>Moduli</i>
<i>1. Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è inferiore o pari a 30Mpa/litro (300 bar/litro)</i>	<i>A 1, oppure D 1, oppure E 1</i>
<i>2. Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 30 e inferiore o pari a 150 MPa/litro (rispettivamente 300 e 1500 bar/litro)</i>	<i>H, oppure B e E combinati, oppure B e C1 combinati, oppure B1 e F combinati, oppure B1 e D combinati</i>
<i>3. Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 150 MPa/litro (1500 bar/litro), comprese le cisterne</i>	<i>G, oppure H1, oppure B e D combinati, oppure B e F combinati</i>

Allorché le organizzazioni internazionali sopracitate avranno deciso di adottare la suddetta modifica, gli Stati membri e la Commissione provvederanno affinché sia apportata una modifica corrispondente alla tabella di cui all'allegato V della presente direttiva, mediante la procedura prevista all'articolo 15."

## **DICHIARAZIONE 64/99**

### Articolo 4

"Il Consiglio e la Commissione rammentano che la presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di esigere, in occasione di controlli su strada e all'atto di una nuova immatricolazione, documenti diversi dalla carta di circolazione. In quest'ultimo caso gli Stati membri possono esigere in particolare la presentazione del certificato di conformità".

## **DICHIARAZIONE 65/99**

### Articoli 6 e 7

"La Commissione intende individuare chiaramente i problemi derivanti dall'applicazione della presente direttiva e quindi raggrupparli negli ordini del giorno delle riunioni del Comitato istituito dall'articolo 8 della direttiva 96/96/CE <sup>(5)</sup> per consentire agli Stati membri di assicurarsi una rappresentanza adeguata in seno a tale Comitato".

## **DICHIARAZIONE 66/99**

### Articolo 8, paragrafo 2

"Il Consiglio invita la Commissione a vigilare in particolare affinché gli Stati membri le trasmettano il modello di carta di circolazione da essi adottato conformemente alle disposizioni di cui agli allegati I e II."

---

(5) Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1).

## **DICHIARAZIONE 67/99**

Allegato I, punto VI, codice V.9

"Il Consiglio invita la Commissione a definire al più presto, in base alla normativa comunitaria vigente in materia di omologazione CE dei veicoli e secondo la procedura adeguata, le classi ambientali di cui al codice V.9 del punto VI dell'allegato I della presente direttiva."

## **DICHIARAZIONE 68/99**

### **Regolamento**

#### **Dichiarazione della Commissione**

"La Commissione, in base allo sviluppo previsto nel settore dei trasporti aerei e al conseguente aumento dell'inquinamento acustico nella zona limitrofa agli aeroporti, si impegna a valutare costantemente la necessità di ulteriori misure riguardanti livelli aggiornati e più rigorosi circa le emissioni sonore di aerei subsonici civili, tenendo presente le attività dell'ICAO in materia.

La Commissione si impegna a studiare attentamente le informazioni fornite dagli Stati membri circa il numero di aerei provvisti di silenziatore di cui al capitolo 2, immatricolati anteriormente al 1° aprile 1999 per verificare se vi sia rischio di accelerazione."

## **DICHIARAZIONE 69/99**

#### **Dichiarazione congiunta degli Stati membri e della Commissione**

"Gli Stati membri e la Commissione si impegnano ad adottare le misure necessarie, nell'ambito delle proprie competenze, per far sì che non vi siano abusi nella facoltà di concedere deroghe ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1."

## **DICHIARAZIONE 70/99**

### **Articolo 6: aeroporto di Gibilterra**

#### **Dichiarazione della delegazione spagnola**

"Il Regno di Spagna sottolinea che l'inclusione nell'articolo 6 del presente regolamento delle due clausole relative all'aeroporto di Gibilterra non ha alcun nesso con l'attività degli aerei ricertificati in detto aeroporto, bensì con la necessità di rendere compatibile l'adozione del regolamento con la controversia in corso tra la Spagna e il Regno Unito circa la sovranità sul territorio nel quale è situato l'aeroporto. A detta controversia fanno espressamente riferimento varie disposizioni normative adottate dal Consiglio in materia di trasporto aereo, così come la dichiarazione comune sull'uso di detto aeroporto fatta a Londra il 2 dicembre 1987 dai Ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito, la cui traduzione in atto è condizione preliminare dell'applicazione di qualsiasi norma comunitaria in materia di trasporto aereo all'aeroporto di Gibilterra. Il Regno di Spagna dichiara pertanto che l'inclusione nell'articolo 6 del regolamento delle due clausole relative all'aeroporto di Gibilterra mette in evidenza la necessità della coerenza giuridica e tecnica di qualsiasi norma comunitaria applicabile a detto aeroporto con le norme già vigenti".

## **DICHIARAZIONE 71/99**

#### **Dichiarazione della delegazione del Regno Unito**

"Il Regno Unito desidera sottolineare che il presente regolamento in linea di principio è applicabile a Gibilterra e che l'accettazione dell'articolo 6 da parte del Regno Unito si riferisce esclusivamente al campo di applicazione e al contesto particolari del regolamento stesso e non pregiudica in alcun modo la questione dell'applicazione a Gibilterra di altre misure disposte dalla Comunità europea o dall'Unione europea nonché la posizione nell'ambito del diritto internazionale per quanto riguarda la sovranità sul territorio nel quale è situato l'aeroporto di Gibilterra. Le stesse considerazioni sono valide, in ciascun caso, per l'accettazione da parte del Regno Unito di disposizioni analoghe contenute in normative precedenti riguardanti i trasporti aerei."

## DICHIARAZIONE 72/99

### Dichiarazione relativa alle polveri di legno

“La Spagna ritiene che allo scopo di tutelare la salute dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione ad altre polveri di legno, qualsiasi valore limite vincolante che potrebbe essere approvato in futuro dovrebbe essere introdotto nella direttiva 98/24/CE, nella misura in cui non esistano prove sufficienti a conferma della natura cancerogena di tali polveri.

Essa dichiara inoltre che uno studio più approfondito dei rischi per la salute dei lavoratori esposti a polveri di legno e di altri agenti presenti nelle polveri stesse e nell’ambiente di lavoro sia essenziale per far sì che vengano approfondite le attuali conoscenze in materia di rischi cui i lavoratori possono essere esposti e che le misure che le imprese debbono prendere per assicurare un’efficace tutela dei lavoratori nel quadro delle direttive 90/394/CEE e 98/24/CE possano essere rivedute e migliorate di conseguenza.

Nel quadro del panel di valutazione “Business Test” promosso dalla Commissione, la Spagna ritiene peraltro che ogni nuovo regolamento previsto in futuro che abbia ripercussioni per il mercato interno, come la presente proposta, debba includere una valutazione degli oneri amministrativi e dei costi di adattamento in questione nonché delle implicazioni che detti costi ed oneri potrebbero avere sull’occupazione.”

## **DICHIARAZIONE 73/99**

### **Dichiarazione relativa alla silice cristallina**

"Il Consiglio osserva che, nel quadro delle procedure che implicano un rischio di inalazione di polveri di silice cristallina, il Centro internazionale di ricerca sul cancro ha recentemente classificato la silice cristallina come agente cancerogeno.

Per quanto riguarda questo rischio specifico e quello di silicosi ad esso associato, il Consiglio invita la Commissione ad esaminare, in base alle ultime scoperte scientifiche, se la silice cristallina debba essere soggetta a valori limite di esposizione nella direttiva 98/24/CE (direttiva "agenti chimici") o a valori limite di esposizione nell'allegato III della direttiva 90/394/CEE e, in tal caso, a presentare adeguate proposte."

## **DICHIARAZIONE 74/99**

### **Dichiarazione relativa alle tossine riproduttive**

"Il Consiglio, nel riconoscere che i rischi di eventuale esposizione alle tossine riproduttive sono già disciplinati alle disposizioni della direttiva 98/24/CE (agenti chimici), invita la Commissione a esaminare in base alle ultime ricerche scientifiche, se sono necessarie disposizioni specifiche per tali sostanze eventualmente nel contesto della direttiva 90/394/CEE, quale modificata dalla presente direttiva, ed all'occorrenza presentare adeguate proposte."

## **DICHIARAZIONE 75/99**

### **Articolo 1, paragrafo 5**

"Il Consiglio invita la Commissione a ottenere entro due anni una valutazione scientifica chiara circa il fatto che altre polveri di legno vadano considerate come agenti cancerogeni e, se necessario, a presentare ulteriori proposte."

## **DICHIARAZIONE 76/99**

### **Articolo 1, paragrafo 6**

"Per il momento, i Paesi Bassi ritengono che la proposta di ridurre i valori limite per il cloruro di vinile monomero (CVM) alla metà del valore attuale sia irrealizzabile e che inoltre la necessità di tale riduzione non sia stata sufficientemente dimostrata.

Naturalmente, i Paesi Bassi non intendono in futuro evitare ogni riduzione necessaria e realizzabile del valore limite per il CVM e quindi invitano la Commissione a presentare al più presto e entro due anni dall'adozione della presente direttiva, proposte di revisione dell'attuale valore limite per il CVM alla luce delle informazioni scientifiche più recenti ed in conformità della procedura prevista dalla direttiva 98/24/CE (agenti chimici)."

## **DICHIARAZIONE 77/99**

### **Articolo 1, paragrafo 6**

"Il Consiglio dichiara che, al fine di non ritardare l'inserimento delle polveri di legno duro nell'allegato I della direttiva 90/394/CEE, in questa fase ha adottato il valore limite proposto di 5 mg/m<sup>3</sup>. Per garantire ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, il Consiglio sottolinea che sarebbe opportuno rivedere al più presto questo livello."

## **DICHIARAZIONE 78/99**

"La Commissione prende atto della volontà unanime del Consiglio di modificare la base giuridica della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine, nonché della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi, e di adottare come base giuridica l'articolo 43 del trattato anziché l'articolo 100 A come invece proposto dalla Commissione.

Secondo la Commissione, l'articolo 100 A costituisce la base giuridica appropriata per le due misure, il cui obiettivo primario non si colloca sostanzialmente nell'ambito della politica agricola comune bensì in quello della salute pubblica e del mercato interno.

Pertanto la Commissione si riserva tutti i diritti riguardo alla decisione del Consiglio."

### **DICHIARAZIONE 79/99**

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione in merito all'articolo 1 del progetto di regolamento basato sull'articolo 235

"Il Consiglio e la Commissione constatano che il presente regolamento non modifica in alcun modo le competenze comunitarie esistenti in materia di diritti dell'uomo".

### **DICHIARAZIONE 80/99**

Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) di entrambi i regolamenti

"Si procederà a tal fine al rafforzamento delle capacità delle organizzazioni della società civile locale (gruppi che operano per i diritti dell'uomo e la democrazia e altre ONG, associazioni professionali, università ecc.) per quanto concerne la raccolta delle pertinenti informazioni, lo scambio delle stesse (networking) e l'espressione efficace delle preoccupazioni a livello sia locale che internazionale."

### **DICHIARAZIONE 81/99**

Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 6, lettera b) di entrambi i regolamenti

"Nel contesto dell'azione comunitaria la Commissione, tenendo conto dei criteri di idoneità e della necessità di garantire l'efficienza e la qualità delle azioni cofinanziate, si adopererà per ampliare il più possibile la rete di organismi che collaborano a tali attività, senza escludere le organizzazioni di piccole dimensioni".

## **DICHIARAZIONE 82/99**

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 9bis del regolamento basato sull'articolo 235 e sull'articolo 10 del regolamento basato sull'articolo 130W

"La Commissione desidera sottolineare che ai sensi della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 gli atti legislativi relativi a programmi pluriennali non soggetti alla codecisione non contengono importi stimati necessari.

Dato che la proposta della Commissione concernente il regolamento (CE) del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non prevede l'iscrizione di un importo di riferimento finanziario, questo è di competenza esclusiva del Consiglio e lascia impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio."

## **DICHIARAZIONE 83/99**

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 12 del regolamento basato sull'articolo 235 e sull'articolo 13 del regolamento basato sull'articolo 130w

"La Commissione deplora che, per quanto riguarda questo punto, il Consiglio abbia modificato la proposta della Commissione sostituendo la procedura di comitato consultivo I con una procedura di comitato di regolamentazione di tipo III a); essa considera che la procedura da essa proposta o la procedura di gestione corrispondano meglio alle esigenze in materia."

### **DICHIARAZIONE 84/99**

Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento basato sull'articolo 235 e all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento basato sull'articolo 130w

"La Commissione dichiara che tale consultazione sarà effettuata per iscritto."

### **DICHIARAZIONE 85/99**

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 14 del regolamento basato sull'articolo 235 e sull'articolo 15 del regolamento basato sull'articolo 130w

"A tal fine il comitato, nei suoi lavori, compresi le discussioni in materia di politica generale e gli scambi annuali di opinioni sugli orientamenti generali di cui all'articolo 14, si adopererà per garantire un'attuazione coerente della politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo."

### **DICHIARAZIONE 86/99**

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento basato sull'articolo 235 e sull'articolo 20, 2° comma del regolamento basato sull'articolo 130W

"La Commissione deplora il fatto che il Consiglio abbia modificato la proposta della Commissione optando per una limitazione del periodo di validità del regolamento. Essa ritiene infatti che la natura dell'assistenza prevista nonché gli obiettivi delle attività svolte ai sensi del presente regolamento (come emerge dal dispositivo degli articoli 1, 1bis e 2 o rispettivamente 1 e 2) non giustifichi alcuna limitazione.

La Commissione ritiene inoltre che, data la preoccupazione di garantire la massima efficacia alle azioni di promozione nel settore dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, sia opportuno non ipotecare i risultati della valutazione globale, che dovrà essere effettuata dalla Commissione tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento (ai sensi dell'articolo 20 o, rispettivamente, 19) e che comporterà, tra l'altro, proposte riguardanti il futuro del regolamento stesso."

<b>APRILE 1999</b>	
<b>ALTRI ATTI</b>	<b>Votazioni rese pubbliche</b>
<p><b>Procedura scritta conclusa il 14 aprile 1999</b></p> <p>Posizione comune del Consiglio sul regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Doc. 6405/1/99 REV 1</p> <p>Posizione comune del Consiglio sul regolamento relativo al Fondo sociale europeo (FSE) Doc. 6406/1/99 REV 1</p> <p><b>Procedura scritta conclusa il 16 aprile 1999</b></p> <p>Posizione comune del Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa alla Libia Doc. 7318/99</p> <p><b>Procedura scritta conclusa il 20 aprile 1999</b></p> <p>Regolamento del Consiglio recante sospensione dell'applicazione del regolamento n. 3274/93 che impedisce la fornitura di taluni beni e servizi alla Libia Doc. 7339/99 + COR 1 (fi)</p> <p><b>2172^ Consiglio "Telecomunicazioni" del 22 aprile 1999</b></p> <p>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 1997 Doc. 6512/99 + COR 1 (f,d,i,dk,gr,p,fi,s) + COR 2 (gr)</p> <p>Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione di veicoli Doc. 5734 + COR 1 (fi)</p> <p>Risoluzione del Consiglio e degli Stati membri relativa a un codice di condotta per una più efficace cooperazione tra amministrazioni pubbliche nella lotta contro l'abuso nei confronti della sicurezza sociale ed il lavoro sommerso, nonché in materia di temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori Doc. 6491/99</p>	
<b>APRILE 1999</b>	
<b>ALTRI ATTI</b>	<b>Votazioni rese pubbliche</b>

Regolamento del Consiglio relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane  
Doc. 7038/99

**Dichiarazione della Commissione resa pubblica:**

***L'utilizzazione dei fondi dipenderà dall'applicazione di strategie efficaci per assicurare uno sviluppo sostenibile del settore. Nel caso in cui non sia possibile applicare una strategia sostenibile per migliorare la competitività dell'industria della banana, i fondi saranno utilizzati per sostenere proposte di diversificazione appropriate.***

Decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania  
Doc. 6954/99

**Procedura scritta conclusa il 23 aprile 1999**

Posizione comune definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea concernente il divieto di fornitura e vendita di petrolio e di prodotti petroliferi alla repubblica federale di Jugoslavia (RFJ)  
Doc. 7592/99

**2173^Consiglio "Affari generali" del 26 aprile 1999**

Decisione del Consiglio relativa alla firma della Comunità europea dell'Accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini  
Doc. 6264/99

Decisione del Consiglio che proroga la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar  
Doc. 7526/99

Azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, recante progetti e misure di sostegno concreto all'accoglienza e al rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo, compresa l'assistenza di emergenza alle persone fuggite in seguito ai recenti avvenimenti nel Kosovo  
Doc. 7441/99

**APRILE 1999**

**ALTRI ATTI**

**Votazioni  
rese pubbliche**

Decisione del Consiglio 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee allo scopo di consentire al Tribunale di statuire nella persona di un giudice unico

Doc. 6678/99

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che estende l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i paesi membri dell'ASEAN alla Repubblica socialista del Vietnam

Doc. 5238/97

**2174^Consiglio "Industria" del 29 aprile 1999**

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che modifica l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Canada

Docc. 7478/99, 13859/98

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che modifica l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia

Docc. 7483/99, 5910/99

Raccomandazione del Consiglio sulla dotazione per l'individuazione dei documenti falsi e falsificati nei servizi responsabili per i visti delle rappresentanze all'estero e presso le autorità nazionali preposte al rilascio e al rinnovo dei visti

Doc. 7296/99 + COR 1 (s)

Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo tra le Comunità europee e il Governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza

Doc. 6962/99 + REV 1 (fi), + COR 1 (f), + COR 2 (d) + COR 3 (i), + COR 4 (nl), + COR 5 (en), + COR 6 (dk), + COR 7 (gr), + COR 8 (es), + COR 9 (p), + COR 10 (fi), + COR 11 (s), + COR 12 (nl), + COR 13 (f,d,i,nl,en,dk,gr,es,p,s)

Decisione del Consiglio che estende il mandato dell'Europol affinché si occupi della falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento

Doc. 6320/1/99 REV 1

Atto n. 1/99 dell'Autorità di controllo comune dell'Europol del 22 aprile 1999 che stabilisce il proprio regolamento interno

Doc. 7195/99

<b>APRILE 1999</b>	
<b>ALTRI ATTI</b>	<b>Votazioni rese pubbliche</b>
Regolamento del Consiglio che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) Doc. 7678/99	